

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Rep. n. 2184

Contratto in modalità elettronica – con firma digitale

per l'affidamento in **Concessione** del **Servizio di accertamento e recupero evasione dei tributi comunali, nonché del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Avigliano.** -----

Valore complessivo euro **260.400,00 (duecentosessantamilaquattrocento/00)** più IVA al 22% compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. C.I.G. Master 97734112AB7 -----

L'anno **2024**, il giorno **tre** del mese di **ottobre** in Avigliano, nella Residenza Comunale, innanzi a me Dott.ssa Clementina GERARDI, Segretario del Comune di Avigliano, autorizzata al rogito degli atti nei quali l'Ente è parte, ex art. 97, comma 4, lettera c), D.lgs. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti i signori:-----

DA UNA PARTE:-----

-Dott.ssa Gallicchio Marirosa, nata [REDACTED] il [REDACTED], domiciliata per la carica in Avigliano al Corso Gianturco n. 31, presso la Residenza Comunale, la quale interviene in questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Avigliano (PZ), nella sua qualità di Responsabile del Settore II – Finanziario dell'Ente medesimo, ai sensi dell'art. 107, co. 3 del D.lgs. 267/2000 ed in forza del Decreto Sindacale N.9 del 26.07.2024;-----

DALL'ALTRA PARTE: -----

- Dott. Santirocco Eros, nato a [REDACTED] il [REDACTED],

residente in [REDACTED] in Via [REDACTED] codice fiscale

[REDACTED] il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità

legale rappresentante della MEG TRIBUTI S.p.A., di seguito denominata

“Concessionario”, con sede in Roma (RM) – 00198, alla via Lima n. 28, Codice

Fiscale e Partita I.V.A. **16215731007**, n. REA **RM-1642419**, legittimato alla firma del

presente atto giusta procura speciale a rogito per notar Maria Elisa D'Andrea di San

Benedetto del Tronto del 23 settembre 2024, rep. n. 21189, agli atti del contratto, di

seguito denominato “Concessionario”;-----

I componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario Comunale sono

certo, mi chiedono di ricevere questo atto ai fini del quale:-----

PREMETTONO

- **che** con deliberazione n. 47 del 14/04/2023 la Giunta Comunale ha approvato il

capitolato speciale e le direttive per l'espletamento della gara di affidamento in

concessione per la gestione del servizio di accertamento e riscossione coattiva delle

entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Avigliano, e ha conferito mandato al

Responsabile del Settore II – Finanziario per l'adozione degli atti consequenziali

relativi all'affidamento dello stesso; -----

- **che** con la medesima deliberazione n. 47 del 14/04/2023 è stata, altresì,

determinata la durata dell'affidamento, pari a un quinquennio per la concessione del

servizio di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali

del Comune di Avigliano, nonché l'importo a base di gara;-----

- **che** con determinazione a contrarre n. 45 del 21/04/2023 (DSG 315/2023) il

Responsabile del Settore II – Finanziario ha avviato la procedura per l'affidamento in

concessione del servizio di accertamento e riscossione coattiva delle entrate

tributarie e patrimoniali del Comune di Avigliano -----

- **che** con determinazione n. 174 del 30/10/2023 (DSG 971 del 30/10/2023) è stata approvata, in corrispondenza del verbale di gara n. 4 del 07/07/2023, la proposta di aggiudicazione della procedura indetta con bando pubblicato sulla GURI il 05/05/2023 concernente l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e recupero evasione dei tributi comunali, nonché del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Avigliano - CIG 9773412AB7;-----

- **che** con determinazione n. 174 del 30/10/2023 (DSG 971 del 30/10/2023) a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti generali stabiliti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all'aggiudicatario è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione in via definitiva all'operatore economico MEG Tributi S.p.A. C.F./P.IVA: 16215731007 con sede legale a Roma in via Lima, 28 che ha offerto un ribasso del 13,2% (tredici/2%) sull'importo a base di gara;-----

- **che** la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011, è stata richiesta con nota prot. BDNA n. PR_RMUTG_Ingresso_0276290_20230718 del 18/07/2023, e con nota prot. BDNA n.PR_RMUTG_Ingresso_0155235_20240418 del 18/04/2024-----

- **che** con la firma del presente contratto, il Concessionario dichiara e attesta che dalla data del 18 aprile 2024 ad oggi non sono intervenute variazioni nell'assetto societario;-----

- **che** la spesa per l'espletamento del servizio è finanziata con fondi di bilancio comunale, provenienti dall'accertamento e recupero evasione dei tributi comunali, nonché dalla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Avigliano; -----

- **che** il concessionario, per effetto delle verifiche effettuate dal Responsabile unico

del procedimento nominato, dott. Vincenzo Genovese, tramite l'acquisizione di visura camerale, casellari giudiziali e carichi pendenti, certificazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate, DURC in corso di validità, consultazione del casellario informatico presso ANAC e documentazione antimafia acquisita, risulta in grado di contrarre con la Pubblica Amministrazione; -----

- **che** il Responsabile del Settore II, per il tramite del RUP nominato – dott. Vincenzo Genovese – con la stipula del presente atto attesta l'avvenuta verifica positiva di ogni condizione di legge che ne consente la sottoscrizione e, dunque, il Concessionario risulta in grado di contrarre con la Pubblica Amministrazione; -----

-**che** in data 06/06/2024 è stato firmato il verbale di consegna anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto; -----

-**che** il servizio ha avuto effettivo inizio in data 06/06/2024;-----

Visto l'art. 32 co. 14 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50-----

Visto l'articolo 6 del decreto legge 145/2013, convertito senza modifiche con legge del 21 febbraio 2014 n.9; -----

Tutto ciò premesso, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, -----

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 (OGGETTO)

1) Il Comune di Avigliano, come sopra rappresentato, affida in concessione a MEG TRIBUTI SPA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma (RM) – 00198 – alla via Lima n. 28, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 16215731007, come sopra rappresentata, che accetta, il Servizio di accertamento e recupero evasione dei tributi comunali, nonché del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Avigliano.-----

2) La concessione ha per oggetto i seguenti servizi:-----

- accertamento per omesso/parziale versamento IMU – TARI – CUP – CUM - ICP –

e TOSAP per le annualità non prescritte e gestione del relativo contenzioso;-----

- accertamento per omessa/infedele dichiarazione e riscossione coattiva IMU – TARI

– CUP – CUM - ICP – e TOSAP per le annualità non prescritte e gestione del relativo

contenzioso,-----

- riscossione coattiva degli importi accertati a titolo definitivo e non riscossi relativi a

tutte le entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente e gestione del relativo

contenzioso.-----

3) Con la presente concessione vengono trasferite al concessionario tutte le potestà

e pubbliche funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.-----

4) Il Comune mantiene la titolarità del processo di direzione, programmazione,

coordinamento e controllo delle diverse e complesse attività in cui si estrinseca la

gestione delle entrate della presente concessione.-----

5) Le Parti danno atto che i versamenti da parte dei contribuenti/utenti devono

affluire direttamente sui conti correnti dedicati, **accesi presso la tesoreria ed**

intestati al Comune di Avigliano.-----

6) Il Concessionario è tenuto alla resa del conto della gestione effettuata, da

trasmettersi annualmente alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.lgs. 29 luglio n. 110 pubblicato

sulla G.U. n. 184 del 7 agosto 2024. -----

ART. 2 (DOCUMENTI CONTRATTUALI)

1) Il servizio viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità

dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale relativo a detto servizio, approvato con

deliberazione di G.C. n. 47 del 14/04/2023, che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se materialmente non allegato. Di detto documento viene omessa la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza e di averlo già sottoscritto in segno di piena accettazione, depositandolo agli atti del contratto, presso la segreteria comunale.-----

ART. 3 (DURATA DEL CONTRATTO)

1) Il contratto di concessione ha durata pari a 5 anni, decorrenti dalla data di effettivo inizio dello stesso (inizio servizio 06/06/2024 – fine servizio 06/06/2029).-----

2) Alla scadenza del contratto il concessionario, secondo le disposizioni di legge in vigore a quella data, è tenuto ad assicurare il servizio **agli stessi patti e condizioni** del presente contratto, di cui costituisce mera estensione temporale, fino all'espletamento della nuova gara di affidamento o alla stipula del nuovo contratto, nella misura strettamente necessaria e solo a seguito di invito scritto dell'Ente Concedente che ne comunichi la necessità, unitamente all'atto determinativo che abbia disposto l'eventuale proroga tecnica.-----

3) In ogni caso l'affidamento in concessione cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta alcuna.-----

ART. 4 (CORRISPETTIVO E AMMONTARE DEL CONTRATTO)

1) Il valore complessivo del presente contratto, dato dal ribasso sull'importo a base di gara, è pari ad euro **260.400,00 (duecentosessantamilaquattrocento/00)** più IVA al 22% compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.500,00.-----

2) Per le attività previste dal presente contratto spettano al concessionario i seguenti corrispettivi, così come determinati a seguito della gara:-----

a) per le attività di accertamento per omesso/parziale versamento delle entrate tributarie e patrimoniali un **aggio pari al 17,360%** sulle somme effettivamente

incassate in base ai pagamenti disposti dai contribuenti a seguito degli avvisi di accertamento emessi dal Concessionario;-----

b) per le attività di accertamento per omessa/infedele dichiarazione delle entrate tributarie e patrimoniali un **aggio pari al 17,360%** sulle somme effettivamente incassate in base ai pagamenti disposti dai contribuenti a seguito degli avvisi di accertamento emessi dal Concessionario;-----

c) per le attività di riscossione coattiva degli importi accertati a titolo definitivo e non riscossi relativi a tutte le entrate tributarie ed extratributarie un **aggio pari al 8,680%** sulle somme effettivamente incassate a seguito dell'attività di riscossione coattiva svolta dal Concessionario.-----

ARTICOLO 5 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

1) Le Parti danno atto che i versamenti da parte dei contribuenti/utenti devono affluire direttamente sui conti correnti dedicati, **accesi presso la tesoreria ed intestati al Comune di Avigliano.**-----

2) In ordine alle modalità di riscossione dei tributi ed entrate comunali, dovendosi applicare il quadro normativo vigente e tenuto conto delle definizioni e delle specifiche attuative dettate da AGID per la effettuazione dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione attraverso i vigenti sistemi di pagamento, in applicazione del divieto di incasso diretto fissato dall'art. 1 comma 788, della Legge di Bilancio n.160/2019 per i soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D. Lgs n.446/1997, si stabilisce quanto segue: -----

a) ai sensi dell'art.7 comma gg-septies, del D.L. n.70/2011, la riscossione dei pagamenti effettuati dai contribuenti per iniziativa dell'ente creditore (in relazione a una posizione attivata dal Concessionario), sarà effettuata su uno o più conti correnti dedicati intestati all'Ente;-----

b) i conti correnti, da aprire per le operazioni di che trattasi, saranno concordati con il Responsabile Finanziario del Comune nel numero e nella tipologia, che potranno essere anche uno per ogni tributo o imposta per la riscossione da accertamento e uno per ogni tributo o imposta per la riscossione coattiva;-----

c) su tali conti correnti dedicati, l'Ente dovrà abilitare una o più utenze al Concessionario di sola visione, ai fini dell'attività di verifica e di rendicontazione.-----

ARTICOLO 6 (RENDICONTAZIONE)

1) Il Concessionario è tenuto alla resa del conto della gestione effettuata, da trasmettersi annualmente alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti. Trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.lgs. 29 luglio n. 110 pubblicato sulla G.U. n. 184 del 7 agosto 2024. -----

2) Il Concessionario deve produrre, entro il giorno 10 del mese successivo, con riferimento a ciascuna mensilità, un rendiconto analitico delle somme incassate dall'Ente ripartite per: tipologia di entrata, anno di riferimento e tipo di atto.-----
Tale rendicontazione deve essere fornita in formato elettronico, affinché sia leggibile ed elaborabile. Al termine di ogni esercizio finanziario il Concessionario presenterà, entro il 30 gennaio successivo, la rendicontazione annuale delle attività svolte per il rendiconto dell'Ente.-----

ART. 7 (FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI AL CONCESSIONARIO)

1) Entro il 10 di ogni mese il Concessionario trasmette all'Ente la rendicontazione delle proprie competenze e spese riferite al mese precedente e affluite sui conti correnti dedicati dell'Ente e la relativa fattura.-----

2) I pagamenti saranno effettuati, a seguito di presentazione di regolare fattura, non oltre 30 giorni dalla data della sua protocollazione. Esperiti i dovuti controlli, l'Ente

provvederà a liquidare le spettanze al Concessionario secondo le modalità di legge, garantendo che l'addebito dell'importo indicato in fattura venga effettuato sul conto di tesoreria utilizzando le somme prelevate dal conto corrente dedicato.-----

3) Il corrispettivo dovuto al Concessionario verrà versato e pagato solo sulle somme effettivamente incassate dall'Ente e solo – successivamente – alla scadenza dei termini per l'impugnazione dei provvedimenti da parte dei contribuenti.-----

ARTICOLO 8 – (STAMPA AVVISI)

1) Le stampe degli avvisi, registri, bollettari e quant'altro necessari alla corretta gestione dei servizi sono interamente a carico del Concessionario e i relativi costi non potranno formare oggetto né di ripetizione verso i contribuenti, né di recupero/rimborso dal Comune. -----

2) Sarà cura e onere del Concessionario gestire la consegna materiale dei plichi in via preferenziale e prioritaria a mezzo posta elettronica certificata, in via subordinata attraverso l'Agente postale e/o i messi notificatori e provvedere al monitoraggio delle attività di recapito, nonché di acquisizione e scansione ottica degli avvisi di ricevimento/relate di notifica.-----

3) Il Concessionario anticiperà tutte le spese necessarie alla spedizione e alla notifica degli atti e renderà al Comune le quantità spedite o assegnate per la notifica, addebitando all'Ente gli eventuali e relativi costi, se previsti e se dovuti, in conformità alla normativa vigente e in applicazione dei parametri ministeriali, nella fatturazione del periodo, in base a quanto indicato nel Capitolato del servizio.-----

ART. 9 (GESTIONE DEL CONTENZIOSO)

1) Il concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale, in sede civile e tributaria, connessa all'oggetto dell'affidamento e a mantenere indenne l'Ente da ogni spesa diretta o conseguente.-----

2) In particolare, deve gestire a proprie spese i contenziosi in tutti i gradi di giudizio, avvalendosi di professionisti qualificati e fornendo – entro i 30 giorni successivi al deposito degli atti – una copia degli stessi all'Ente e una relazione sui probabili percorsi che potrebbero favorire la definizione stragiudiziale del contenzioso.-----

ART. 10 (PERSONALE)

1) Il Concessionario deve garantire adeguato personale scelto tra persone dotate di pluriennale e comprovata esperienza specialistica in materia, da impiegare nella gestione delle attività istruttorie, nonché nella gestione del front office. Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste dovranno essere soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile, mantenendo un contegno disponibile, riguardoso e corretto.-----

2) Il Concessionario è tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale e infortunistico e a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, nessuno escluso, assunti verso il personale, previsto nelle modalità di organizzazione e gestione delle attività, così come proposte in sede di partecipazione alla gara.-----

3) È tenuto, altresì, ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12/03/99, n. 68 e successive modifiche e integrazioni. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.-----

ART. 11 (RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO)

1) Il Concessionario e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza

dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo e in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve essere, inoltre, garantita l'integrale osservanza del Regolamento UE 679 / 2016 e della normativa attualmente in vigore, in materia di protezione dei dati personali. In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, il Concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.-----

ART. 12 (GESTIONE ARCHIVI DOCUMENTALI)

1) Il Concessionario deve raccogliere, conservare e tenere a disposizione degli uffici comunali la documentazione amministrativa, nonché quella fornita dai contribuenti, debitamente archiviata e catalogata, secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti.-----

2) L'archiviazione di tutta l'attività amministrativa svolta dal Concessionario incluse le comunicazioni e rapporti con l'utenza, deve avvenire tramite archiviazione digitale, con l'obiettivo di creare il *“Fascicolo del contribuente”* accessibile al personale dell'Ente.-----

3) In particolare, il Concessionario deve provvedere alla scansione, all'archiviazione di tutti i documenti digitali, delle comunicazioni generate e alla conservazione di queste. Tra la documentazione oggetto di archiviazione vi sarà tutta la documentazione cartacea originata nel contesto delle attività oggetto di affidamento, quali (a solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo) atti di accertamento, intimazioni a pagare, ricevute di recapito e pagamento, memorie difensive ecc.. Detta

documentazione deve essere conservata presso la sede del concessionario e non deve essere trasferita in altre unità locali ubicate al di fuori della Casa comunale.-----

ART. 13 (BANCA DATI)

1) L'Amministrazione Comunale fornirà al Concessionario le banche dati di cui è in possesso alla data di affidamento della concessione e fornirà, per tutta la durata, accessi a nuove banche dati, purché funzionali agli obiettivi gestionali e all'efficacia e efficienza di quanto oggetto del contratto.-----

2) Il Concessionario di contro è tenuto a ricreare, implementare e tenere costantemente aggiornata la banca dati del servizio in base alle proprie procedure e ai propri sistemi informatici, utilizzando i suddetti archivi documentali e acquisendo, autonomamente, ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività. Alla cessazione del rapporto contrattuale la banca dati, benché realizzata o integrata dal Concessionario è e resterà nella piena ed esclusiva proprietà dell'amministrazione Comunale.-----

3) Fermo restando che il Concessionario può utilizzare i propri software gestionali o quelli per i quali ha acquistato licenza d'uso, dovrà in tal caso:-----

- assicurare in ogni momento all'Ente l'accesso per la verifica della situazione aggiornata possessoria e contributiva del contribuente al fine di controllare l'attività espletata dal Concessionario in merito agli adempimenti affidati;-----
- garantire l'integrità, la completezza e l'aggiornamento degli archivi onde assicurare la continuità immediata e automatica dell'attività di gestione del Comune al termine dell'affidamento.-----

4) Il Concessionario dovrà, altresì, consegnare, almeno una volta l'anno, la banca dati completa, in formato leggibile (ASCII, txt, xls, xlm).-----

5) Tre mesi prima della data di scadenza del contratto, il Concessionario deve

consegnare al Comune le banche dati di tutti i contribuenti, nei formati indicati sopra,

con ogni informazione relativa all'attività svolta.-----

6) Entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, consegna, nuovamente, le suddette

banche dati aggiornate.-----

ART. 14 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI)

1) E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo

di diritto.-----

2) Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di

cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti,

le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura

privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.-----

3) La cessione deve essere stipulata nelle forme previste dalla legge e indicare con

precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme

cedute.-----

ART. 15 (SUBCONCESSIONE)

E' fatto divieto al Concessionario di cedere e/o sub concedere, anche parzialmente, i

servizi ad altra ditta.-----

ART. 16 (OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO)

1) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute nel Capitolato

Speciale relativo a detto servizio, approvato con deliberazione di G.C. n. 47 del

14/04/2023 e nello specifico dovrà:-----

a) svolgere tutte le attività affidategli, con propri capitali, mezzi, personale e con

organizzazione a proprio rischio nel rispetto delle norme vigenti in materia;-----

b) predisporre e svolgere nell'ambito dell'autonomia organizzativa ogni attività

ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili, previa intesa con la

	struttura comunale individuata;-----	
	c) osservare e rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti e che saranno emanate in materia, nonché deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi istituzionali e amministrativi del Comune;-----	
	d) osservare e rispettare le modifiche o innovazioni legislative che interverranno nel periodo contrattuale;-----	
	e) improntare la propria attività a principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e buon andamento;-----	
	f) designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, da comunicare all'Ente, entro 30 giorni dall'affidamento;-----	
	g) sostenere le spese necessarie per la fornitura delle attrezzature, degli impianti e degli strumenti tecnologici;-----	
	h) sostenere le spese necessarie relative al software e ai relativi aggiornamenti dello stesso e ai collegamenti telematici occorrenti per la gestione delle attività affidate;	
	i) fornire agli uffici dell'Ente che gestiscono, in via ordinaria, i tributi oggetto della concessione, le licenze necessarie all'utilizzo del software utilizzato dal Concessionario per le relative attività di accertamento;-----	
	j) sostenere il costo del proprio personale necessario per l'espletamento dell'attività e la relativa formazione;-----	
	k) sostenere le spese relative alla fornitura degli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento dei servizi e tutte le spese postali e bancarie;---	
	l) compilare, a sue spese, tutte le statistiche relative alle attività, richieste sia dal Comune, sia da uffici che ne abbiano facoltà;-----	
	m) provvedere, pena decadenza, entro 30 giorni consecutivi dall'aggiudicazione	

definitiva, all'apertura della sede operativa presso la Casa Comunale, funzionale

al ricevimento dell'utenza e dotata di attrezzature informatiche di tecnologia

avanzata, nonché di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni

(telefono, e-mail e pec). Il Concessionario dovrà eleggere domicilio legale a tutti

gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso la sede di cui al

presente articolo (sede operativa) e ogni comunicazione o notificazione fatta

presso lo stesso ufficio s'intenderà fatta al Concessionario. Tale sede (operativa)

dovrà rimanere aperta al pubblico, per tutta la durata della concessione, per

almeno 2 giorni (mattina e pomeriggio) a settimana, in orario da definirsi

successivamente con l'Amministrazione. Eventuali proposte migliorative sono

state descritte nel progetto tecnico;-----

n) esporre presso la sede operativa, e rendere consultabili, al pubblico i regolamenti

e le tariffe emanate dall'Ente per le entrate tributarie comunali;-----

o) consentire lo scambio dei flussi di informazione con l'Ente;-----

p) consegnare all'Ente una relazione semestrale sulle attività programmate per il

successivo semestre e le attività in essere;-----

q) fornire ogni informazione e dato cartaceo e/o informatico richiesto dal Comune

entro il termine eventualmente assegnato, e sei mesi prima della data di

scadenza del contratto consegnare al Comune le banche dati risultanti a tale

periodo;-----

r) emettere, entro il giorno 10 del mese successivo fattura mensile dell'aggio

conseguito sul riscosso, accompagnata dalla rendicontazione, predisposta con

riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato;-----

s) conservare presso la sede comunale dell'attività tutti gli archivi cartacei ed

informatizzati con divieti di trasferirli in altre unità locali ubicate al di fuori della

	casa comunale;-----	
	t) comunicare al Comune il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	
	dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008;-----	
	2) In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione si riserva	
	l'applicazione di penali secondo le modalità previste dalla legge e dal medesimo	
	capitolato speciale. -----	
	ARTICOLO 17 – (GESTIONE DEL RAPPORTO CON CITTADINI E UTENTI)	
	1) Il Concessionario deve attivare un servizio di front office presso la sede operativa,	
	con risorse umane adeguatamente formate nell'ambito della specifica normativa	
	disciplinante l'oggetto di affidamento, nonché nell'ambito di tutti i processi collegati	
	all'attività di supporto alla gestione, di accertamento e riscossione coattiva e dei	
	sistemi informativi di gestione delle banche dati tributarie e extra tributarie, in modo	
	da garantire una efficace corretta e tempestiva informazione all'utenza. -----	
	2) Eventuali chiusure al pubblico, per motivate e particolari esigenze, devono sempre	
	essere preventivamente concordate con l'Ente e, conseguentemente, ne deve	
	essere data adeguata e diffusa informazione all'utenza anche attraverso il sito	
	istituzionale dell'Ente. -----	
	3) L'Assistenza al cittadino deve prevedere anche la gestione di una casella di posta	
	elettronica, alla quale il cittadino potrà inoltrare eventuali richieste. -----	
	4) Il Concessionario deve prevedere un servizio specifico di agenda elettronica di	
	appuntamenti allo sportello.-----	
	ARTICOLO 18 – (GESTIONE E RENDICONTAZIONI CONTABILI DEGLI ATTI	
	EMESSI E DEGLI INCASSI)	
	1) Relativamente all'attività di rendicontazione degli atti emessi e delle procedure	
	eseguite, il Concessionario deve fornire all'Ente, per ciascuna lista di carico o per	

ciascun accertamento di bilancio, i dati relativi a:-----

- situazione generale e dettagliata degli atti emessi;-----

- situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente.-----

2) Le rendicontazioni sopra descritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti notificati (con l'indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause della mancata notificazione), delle rateizzazioni concesse, degli atti scaricati e annullati, dei rimborsi, delle compensazioni, dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute, dello stato del pagamento e dello stato della eventuale riscossione coattiva.-----

3) Il Concessionario, inoltre, deve fornire all'Ente:-----

a) per ciascuna annualità di bilancio (corrispondente all'annualità di emissione degli avvisi), l'importo aggiornato del totale degli avvisi emessi e regolarmente notificati. Tale importo dovrà essere sempre aggiornato sulla base degli atti annullati totalmente o parzialmente e degli sgravi emessi;-----

b) una relazione dettagliata e uno schema delle previsioni di entrata (con le relative previsioni di incasso) necessarie all'Ente per la redazione del bilancio di previsione;--

c) tutta la documentazione per la corretta gestione e riaccertamento dei residui attivi e per la redazione del rendiconto della gestione del Comune.-----

4) Relativamente all'attività di rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti obbligati al pagamento, il Concessionario deve consentire all'Ente di procedere in qualsiasi momento alla regolarizzazione contabile delle somme incassate. A tal fine il Concessionario deve:-----

a. acquisire i flussi di versamento provenienti da Poste o da altro canale con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l'Ente;-----

b. provvedere alla riconciliazione dei pagamenti (compresi i bollettini bianchi, i

	bonifici e eventuali versamenti eseguiti sul conto di tesoreria) con le posizioni	
	presenti in banca dati per gli avvisi emessi. Al fine di garantire la corretta e	
	completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di	
	ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati, il Concessionario deve mettere in	
	atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali;-----	
	c. provvedere alla riconciliazione dei versamenti eseguiti tramite modello unificato di	
	pagamento (F24) con le posizioni presenti in banca dati per gli avvisi di	
	accertamento e con i relativi riversamenti eseguiti dall'Agenzia delle Entrate sul	
	conto di tesoreria;-----	
	d. fornire all'Ente una rendicontazione dettagliata, per ciascun flusso di versamento,	
	che permetta la regolarizzazione contabile degli incassi in bilancio. Tale	
	rendicontazione dovrà contenere l'indicazione della tipologia di entrata (es.	
	imposta, sanzioni, interessi, recupero spese etc.), dell'annualità di riferimento, del	
	capitolo di bilancio, del numero di accertamento di bilancio, di un'eventuale	
	eccedenza nei pagamenti e di ogni altra informazione che possa essere ritenuta	
	utile dall'Ente per la regolarizzazione degli incassi.-----	
	ART. 19 (OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA)	
	1) Il Concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per tutelare la	
	sicurezza dei lavoratori e dei terzi attenendosi alla normativa vigente in materia di	
	prevenzione e protezione.-----	
	ART. 20 (OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO)	
	1) Il Concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti,	
	risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di	
	assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.-----	
	2) Il Concessionario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti	

occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. -----

3) L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.-----

4) I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.-----

5) L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 10% dell'importo contrattuale.-----

6) Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.-----

7) Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del concessionario, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.-----

8) Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del d.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il responsabile unico del

procedimento invita per iscritto il concessionario, a provvedervi entro i successivi
quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il RUP paga direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
al Concessionario.-----

9) Qualora le inadempienze di cui ai precedenti commi 7) e 8) del presente articolo
(rispettivamente art. 30 comma 5 e comma 6 del d.lgs. 50/2016) emergano in
numero superiore a due volte, anche non consecutive, il Comune si riserva il diritto
alla risoluzione del contratto di concessione.-----

ART. 21 (GARANZIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA e POLIZZA

ASSICURATIVA)

1) A garanzia sugli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, il Concessionario ha prestato apposita garanzia fidejussoria
(cauzione definitiva) dell'importo di € 17.186,40 (diciassettemilacentoottantasei/40),
pari al 6,60% (comma 7 art. 93 e comma 1 art 103 D. Lgs. 150/2016) dell'importo del
presente contratto, mediante polizza fideiussoria n. E1508374 del 08/01/2024
emessa da ITAS MUTUA (Agenzia di Ascoli Piceno – Tirabassi Assicurazioni S.r.l.).-

2) La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla
sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi
provveda il Concessionario, l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sul
corrispettivo mensile da corrispondere al Concessionario medesimo.-----

3) La cauzione sarà restituita o svincolata decorsi 60 giorni dalla scadenza del
contratto e, comunque, fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.---

4) Il Concessionario ha, altresì, stipulato una polizza di assicurazione per danni
derivanti nello svolgimento del servizio e responsabilità civile verso terzi e

dipendenti, polizza n. 114424205 del 21/03/2024 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A., sede di Chieti (Cod. Agenzia 000418, Cod. Subagenzia 024) con massimale di Euro 2.000.000,00 che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi derivanti durante tutto il periodo di svolgimento del servizio da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da cause di forza maggiore.-----

ART. 21 BIS (ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA)

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il Concessionario attesta l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.-----

ART. 22 (RISOLUZIONE E RECESSO CONTRATTUALE)

1) Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto per grave inadempienza del concessionario, previa diffida ad adempiere intimato nei modi e termini di cui all'art.1454 del C.C.; potrà, altresì, recedere unilateralmente in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, tenendo indenne il concessionario per le spese sostenute.-----

2) Fermo restando il potere del Comune di risolvere il contratto di affidamento per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, costituiranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, i seguenti inadempimenti: a) frode o grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione del contratto circa i tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità organizzativa e/o anche solo legale, nell'esecuzione del servizio; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione del servizio da parte del Concessionario senza giustificato motivo; f) non rispondenza

dei beni forniti alle specifiche di contratto.-----

3) Il contratto di concessione si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) sub-affidamento abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; b) perdita, da parte del Concessionario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; c) recidiva negli inadempimenti contrattuali.-----

ART. 23 (PENALITA')

1) In caso di tardivo adempimento degli obblighi previsti nel Capitolato il Comune applica a carico del Concessionario le seguenti penali:-----

a) per la tardiva presentazione di rendiconti contabili, penale di € 15,00 (quindici/00 euro) per ogni singolo rendiconto, da applicare per ogni giorno di ritardo;-----

b) per ogni altra fattispecie la penale verrà determinata, con atto motivato, dal Responsabile del Settore Finanziario, tra un minimo di euro 250,00 e fino a un massimo di euro 2.500,00.-----

2) Il Comune provvederà a contestare i fatti al Concessionario, a mezzo pec, assegnando 7 giorni solari, dal ricevimento, per le eventuali controdeduzioni/osservazioni. In caso di rigetto delle osservazioni da parte dell'ente o di non presentazione delle stesse, il Concessionario dovrà provvedere al pagamento della penale nei termini e secondo le modalità previste nella lettera di contestazione o nella successiva lettera di irrogazione della penalità.-----

3) Qualora il Concessionario non provveda al pagamento, il Comune si rivale sul deposito cauzionale o su quanto dovuto, a qualsiasi titolo, al Concessionario.-----

4) Le contestazioni saranno comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo

dei soggetti abilitati a effettuare attività di riscossione dei tributi.-----

5) L'applicazione della penale, in caso di reiterate inadempienze da parte del Concessionario, non preclude al Comune la possibilità di accedere ad altre forme di tutela, compresa la risoluzione e la decadenza del contratto.-----

ART. 24 (TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)

1) Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. modif. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.-----

2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto medesimo.-----

3) L'Amministrazione, in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori, verifica l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.-----

4) Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione Comune ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-concessionario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

ART. 25 (OBBLIGHI DEL COMUNE)

1) Il Comune provvede tramite il personale dell'Ufficio Tributi a garantire un utile e fattivo collegamento tra il Concessionario e il Comune medesimo. -----

2) Inoltre il Comune dovrà garantire al Concessionario, salvo possibilità di accesso diretto, l'accesso e la consultazione dell'Anagrafe Tributaria Centrale e dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente (ANPR), autorizzandolo alla fruizione dei web

services e alla consultazione dei basamenti informativi presenti o disponibili sulla piattaforma, sia in modalità puntuale che massiva.-----

Art. 26 (APPLICAZIONE D.P.R. 62/2013)

1) Il concessionario dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, e s.m.i. nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti del Comune di Avigliano, pubblicati sul sito internet istituzionale: www.comune.avigliano.pz.it nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione 1° livello “*Disposizioni generali*”, sotto-sezione 2° livello “*Atti generali*”, nonché di averne già copia in suo possesso. Si impegna, inoltre, ad osservare gli obblighi di condotta ivi previsti, nonché a farli osservare, per quanto compatibili, da tutti i propri collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo.-----

2) La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente, può costituire causa di risoluzione del contratto.-----

3) Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al Concessionario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che al Concessionario spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.-----

ART. 27 (CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE)

1) Tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto sono di competenza dell'autorità giudiziaria, con esclusione di ogni competenza arbitrale. -----

2) Il Foro competente è quello di Potenza (PZ).-----

ART. 28 (SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE)

1) Tutte le spese del presente contratto, rogito, bollo, registro e copia, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Concessionario.-----

2) Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131..-----

3) L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.-----

ART. 29 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

e designazione del Concessionario come Responsabile del trattamento dati.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Avigliano (con sede in Via E. Gianturco - 85021 Avigliano (PZ)- Tel +39 0971-701811 Fax. +39 0971-701861 PEC : comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it - P.Iva: 00881110761 - Cod.fiscale: 80001750761), tratterà i dati personali conferiti per la presente procedura/contratto, per le finalità per le finalità di cui all'art 6 par 1 lett. "b", "c", "e"previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).Il conferimento dei dati personali identificativi, e quelli di cui all'art 9 par 1 e art 10 del Regolamento UE 679/2016 richiesti o raccolti dall'Ente è obbligatorio. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.-----

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente,

Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri

soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in

particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.-----

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento

che li riguarda, di opporsi al trattamento) e, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il

diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure

previste(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata

contattando il Responsabile della protezione dei dati domiciliato per il servizio presso

la residenza comunale, alla email: info@gaconsulenzaprivacy.eu-----

Questa informativa, resa in forma semplificata, potrà essere consultata in forma

completa nella sezione privacy del sito

<http://www.comune.avigliano.pz.it/cavigliano/home.jsp> o fornita contattando il titolare

del trattamento a: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it -----

Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del

Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), l'operatore

economico aggiudicatario-concessionario viene designato come Responsabile del

trattamento dei dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati

dall'amministrazione comunale in relazione alla fase di esecuzione e di

rendicontazione del contratto medesimo.-----

Il titolare del trattamento si impegna a fornire tutte le informazioni e i dati necessari

all'espletamento del servizio affidato, in forma integrale e idonea al successivo

trattamento.-----

Come Responsabile, l'aggiudicatario-concessionario tratterà i Dati Personali ricevuti

per quanto strettamente necessario all'esecuzione del contratto.-----

L'operatore economico aggiudicatario - concessionario nell'esecuzione del contratto

e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare,

in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del

vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), come modificato ed integrato dal

D.lgs. 101/2018, anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure

di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.-----

In ogni caso, l'operatore economico aggiudicatario - concessionario ha l'obbligo di

mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari

nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga

in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i

cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.-----

Il suddetto Responsabile del trattamento:-----

a) assicura di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa allo scopo di

garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la

resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;-----

b) è tenuto ad assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al

fine di soddisfare gli obblighi prescritti nel Regolamento europeo 679/2016, oltre alle

disposizioni del Garante per il trattamento dei dati personali, nonché le indicazioni

fornite dal Responsabile della protezione dei dati individuato dal Comune;-----

c) è consapevole di rispondere direttamente nel caso in cui alcuna delle violazioni sia

attribuibile alla gestione dei dati di sua competenza, con particolar riguardo ai casi di

indebita distruzione, cancellazione, accesso, modifica o divulgazione dei dati

personali trattati;-----

d) assicura di non utilizzare, in nessun caso le informazioni, i dati e i documenti acquisiti dal Comune o per conto del Comune, ai fini dell'espletamento del servizio affidato, per finalità diverse da questo;-----

e) garantisce di non consentire la consultazione, la diffusione, la copia o qualsiasi altro trattamento dei dati a soggetti estranei alla propria struttura o diversi da quelli indicati al titolare del trattamento;-----

f) mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi specificati ed inoltre acconsente alla effettuazione di eventuali ispezioni per conto del titolare del trattamento;-----

g) si impegna a comunicare al Titolare del trattamento i soggetti che saranno utilizzati nel trattamento dei dati, nella qualità di "designati al trattamento";-----

h) si impegna a informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al processo di trattamento riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche;-----

i) adotterà tutte le misure necessarie al fine di garantire, se necessario, il ripristino tempestivo, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico che ne pregiudichi l'accesso o l'utilizzo;-----

J) è tenuto, a conclusione della prestazione, a fornire al titolare del trattamento, ogni dato trattato per suo conto e ad assicurarne, se richiesto, la cancellazione;-----

k) laddove abbia notizie di una violazione del trattamento, anche presunta, è obbligato a informare immediatamente il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati individuato dal Comune;-----

l) nel caso in cui sorga la necessità che debba fare ricorso ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti,

	mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea	
	o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel	
	presente contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il	
	responsabile del trattamento principale;-----	
	m) si impegna ad assicurare al Titolare del trattamento l'accesso a qualsiasi	
	informazione, dato o documento relativo al servizio affidato, anche allo scopo di	
	ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 15 del Regolamento europeo prima	
	richiamato.-----	
	Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente contratto (allegati compresi)	
	configurano inadempienza contrattuale, ferma restando la segnalazione all'Autorità	
	garante per la protezione dei dati personali, laddove si riscontrino casi di violazione	
	dei dati personali.-----	
	ART. 30 (PANTOUFLAGE))	
	1) Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001 (comma introdotto	
	dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012), il Concessionario, sottoscrivendo il	
	presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno	
	esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei	
	confronti del medesimo Concessionario, per il triennio successivo alla cessazione del	
	rapporto.-----	
	ART. 31 (NORME DI RINVIO)	
	1) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in	
	materia, al Capitolato Speciale e ai documenti di Gara ed alle altre disposizioni di	
	legge in vigore.-----	
	2) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di	

approvare espressamente gli articoli da 1 a 30.-----

Richiesto dai Comparenti, io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante personal computer e software di videoscrittura, su **n. 30** pagine a video.-----

Ne ho dato lettura alle Parti contraenti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà e, pertanto, lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo ed articolo, ivi compresi gli atti richiamati (dei quali ho ommesso la lettura essendo loro ben noti), sottoscrivendolo in mia presenza **con firma digitale** ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. s) del **CAD** (D.lgs. 82/2005).-----

*Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che dette **firme** sono state apposte dai **rispettivi titolari** delle stesse alla **mia presenza** e che i **certificati** di firma utilizzati dalle Parti sono **validi** e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.lgs. n.82/2005".-----*

Il file del contratto, in formato "portable document format" (PDF), viene chiuso da me Segretario comunale Dott.ssa Clementina GERARDI con l'apposizione della mia firma digitale.-----

Allegato

COMUNE DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

tra il **Comune di Avigliano** e **MEG Tributi S.p.A.**, in persona del legale rapp.te p.t.

con sede in Roma (RM) – 00198 - alla via Lima n. 28 Codice Fiscale e Partita I.V.A.:

16215731007 l'affidamento in **concessione** del **Servizio di accertamento e**

recupero evasione dei tributi comunali, nonché del servizio di riscossione

coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Avigliano - CIG n.

9773412AB7 - Importo pari ad € 260.400,00 più IVA al 22% -----

Articolo 1 – Il presente Patto d'integrità obbliga stazione appaltante ed operatore

economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e

correttezza. Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un

raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del

presente Patto di integrità investono tutti i partecipanti al consorzio, al

raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante del contratto di

concessione in oggetto.

Articolo 3 – Il Concessionario:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la

compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta

dell'aggiudicatario;

2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e

s'impegna a non corrispondere mai né a promettere di corrispondere ad alcuno

	direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare	
	l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;	
	3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata	
	all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;	
	4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o	
	sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà,	
	con altri partecipanti alla procedura;	
	5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della	
	concorrenza e del mercato;	
	6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione	
	appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della	
	successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in	
	particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante;	
	al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1	
	comma 51 della legge 190/2012;	
	7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente Patto	
	di integrità e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e	
	dipendenti;	
	8. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di	
	estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di	
	tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di	
	subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;	
	9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla	
	normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della	
	stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti	

	categorie: A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi; B. trasporto,	
	anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura	
	e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di	
	calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro	
	lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei	
	cantieri;	
	10.inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di	
	subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;	
	11.comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di	
	concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti	
	dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo	
	adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo	
	inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi	
	dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei	
	confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla	
	stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.	
	Articolo 4 – L'Ente Concedente:	
	1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;	
	2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale,	
	intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di	
	violazione di detti principi;	
	3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel	
	caso di violazione del proprio <i>"codice di comportamento dei dipendenti"</i> e del	
	DPR 62/2013 (<i>Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti</i>	

pubblici);

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis;

5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;

6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente Patto di integrità può comportare:

1. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;

2. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

3. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

4. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

5. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in

ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;

6. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 – Il presente Patto di integrità vincola l'operatore economico per tutta la durata del contratto di concessione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Le Parti dichiarano di sottoscrivere il presente patto d'integrità con firma digitale ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. s) del CAD (D.lgs. 82/2005).-----